

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHE' IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI.

Relazione

Articolo 1

Nell'attuale contesto socio-economico, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, è necessario predisporre misure urgenti e semplificate, in linea anche con le politiche e le iniziative assunte a livello europeo, come testimoniato dall'attenzione alla condizione giovanile espressa nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013.

L'incentivo di cui all'articolo 1 è quindi volto a promuovere l'incremento dell'occupazione stabile dei giovani caratterizzati da particolari condizioni soggettive di svantaggio, attraverso l'utilizzo di un dispositivo incentivante sperimentale, di agevole e snella gestione. A tal fine si vuole imprimere un ulteriore impulso all'utilizzo quantitativo e qualitativo delle risorse comunitarie e nazionali della programmazione 2007-2013, in coerenza con il documento "Iniziativa per l'accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi" approvato il 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria.

In particolare, con il **comma 1** si introducono misure sperimentali sotto forma di incentivi per favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, anche in vista di ulteriori misure che potranno essere attivate a valere sulle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020.

Ai sensi del **comma 2** l'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che siano in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico.

Come precisato ai **commi 3 e 10**, per essere ammesse all'incentivo, le assunzioni dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale. Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (che in ogni caso non deve essere antecedente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione) e non oltre il 30 giugno 2015.

I successivi **commi 6 e 7** chiariscono che l'incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione e che si deve tener conto anche delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti comunque capo allo stesso soggetto.

Secondo quanto previsto dai **commi 4 e 5**, l'incentivo viene riconosciuto, per un periodo di 18 mesi, nella misura di un terzo della retribuzione mensile lorda complessiva ai fini previdenziali, e in ogni caso entro l'importo massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il medesimo incentivo può essere riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, anche nel caso di trasformazione di un precedente rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Il **comma 8** precisa che a tale incentivo si applicano le disposizioni in materia di incentivi all'assunzione previste ai commi 12, 13 e 15 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il **comma 9** prevede che l'INPS disciplini le modalità attuative di fruizione degli incentivi e ponga in essere tutte le azioni necessarie per consentire la fruizione dell'incentivo.

Il **comma 12** quantifica le risorse che, a seguito di riprogrammazione delle risorse per i Programmi operativi 2007/2013 e di quelle per gli interventi del Piano di Azione Coesione, sono destinate per il

periodo 2013-2016 al finanziamento dell'incentivo straordinario: complessivamente 500 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e 294 milioni di euro per le restanti regioni. Per queste ultime, è previsto che manifestino l'interesse all'attivazione dell'incentivo con espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la coesione territoriale.

Il successivo **comma 13** dispone che tali risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.

Il **comma 14** prevede che l'INPS provveda al monitoraggio della spesa, inviando relazioni periodiche ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. In caso risulti la insufficienza delle risorse a tal fine disponibili, l'INPS esaurisce le domande pervenute sulla base dell'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.

Il **comma 15** prevede la possibilità per le regioni e le province autonome, anche non rientranti nelle aree del Mezzogiorno, di destinare un ulteriore finanziamento a questo tipo di incentivo, a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei rispettivi Programmi operativi regionali. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

Il **comma 17** precisa che le rispettive decisioni regionali non possono prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'articolo in esame.

Al **comma 22** si prevede che in vista della prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a verificare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Articolo 2

Il **comma 1** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, aventi carattere straordinario, trovano applicazione esclusivamente fino al 31 dicembre 2015 e si riferiscono alle misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

Il **comma 2** prevede, al fine di restituire all'apprendistato il ruolo di strumento tipico di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, prevede che entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome adotti apposite linee guida volte a disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, dalle piccole e dalle medie imprese, anche in vista di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito di tali linee guida possono essere adottate specifiche disposizioni in deroga allo stesso decreto legislativo n. 167 del 2011, con particolare riguardo:

- a) all'obbligatorietà o meno della redazione del piano formativo individuale;
- b) alle modalità di registrazione su un documento della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita;
- c) alla precisazione della normativa riguardante imprese multilocalizzate.

Il successivo **comma 3** prevede che, decorso inutilmente il termine del 30 settembre 2013 per l'adozione delle linee guida, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, effettuate entro il 31 dicembre 2015, trovano diretta

applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2. Viene comunque fatta salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.

La disposizione di cui al **comma 4** fa riferimento ai tirocini formativi e di orientamento. Relativamente ad essi si prevede che fino al 31 dicembre 2015 il ricorso a tali istituti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano dove non è stata adottata la relativa disciplina, sia ammesso in base alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Viene altresì prevista la possibilità, fino al 31 dicembre 2015, di prorogare la durata massima dei tirocini di un mese.

Il **comma 5**, al fine di consentire il ricorso ai tirocini anche da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che il predetto comma 4 trovi applicazione anche per queste ultime, le quali, in attuazione dei principi e criteri contenuti nell'accordo del 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "*Linee guida in materia di tirocini*", assicurano la corresponsione dei rimborsi spese ivi previsti. A tal fine le pubbliche amministrazioni utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio, attingendo prioritariamente ai fondi destinati al finanziamento di incarichi e consulenze, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

I **commi 6 e 7** prevedono, al fine di consentire l'effettivo ricorso ai tirocini formativi e di orientamento anche da parte delle pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito fondo (2 milioni all'anno per gli anni 2013-2014-2015). Le modalità attuative sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I **commi da 10 a 13** intendono sostenere e incentivare le attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014.

In particolare, allo scopo di sostenere e incentivare le attività di tirocinio durante il corso degli studi di laurea svolte dagli studenti universitari iscritti nell'anno accademico 2013-2014, cioè a rendere effettiva l'alternanza tra studio e lavoro, il **comma 10** prevede un incentivo alle università che firmeranno con il MIUR un accordo specifico (3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014).

A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con decreto i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, secondo criteri di premialità, alle università che attivano tirocini con enti pubblici o privati della durata minima di tre mesi (**comma 11**).

Le università provvedono poi all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, secondo graduatorie formate sulla base della regolarità del percorso di studi, della votazione media degli esami e delle condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, con priorità per gli studenti che hanno già concluso gli esami (**comma 12**).

Ciascuna università assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante (**comma 13**).

Il **comma 14** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri per l'attribuzione agli studenti di crediti formativi.

Articolo 3

In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'articolo 3 introduce ulteriori misure in favore dei giovani residenti nelle aree del Mezzogiorno e di contrasto alla povertà e al disagio sociale.

In particolare il **comma 1** consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 pari a 328 milioni di euro, per il rifinanziamento di:

- misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
- misure volte alla promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno;
- borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno.

I commi successivi (**commi da 2 a 4**) disciplinano l'estensione della sperimentazione della cd. nuova carta acquisti ai territori del Mezzogiorno che non siano già interessati dall'intervento previsto a legislazione vigente (cioè le città di Bari, Napoli, Catania e Palermo). L'intervento è rivolto alle famiglie con minori in condizione di estremo disagio lavorativo. Ciò al fine di dare risposta alle condizioni di povertà assoluta in cui si trova la popolazione del Mezzogiorno che, secondo i dati Istat, ha un'incidenza più che doppia rispetto al resto del paese. Le risorse finanziarie occorrenti all'estensione sono a valere sulla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e sulla rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

Il **comma 5** dispone che ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.

Articolo 4

L'articolo 4 prevede misure volte ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla rimodulazione dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2007/2013, le Amministrazioni titolari dei programmi interessati sono tenute ad attivare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le necessarie procedure di modifica dei programmi nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Il **comma 2** dispone che, con riferimento alle risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Gruppo di Azione Coesione, istituito con il compito di definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, determina le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate a finanziare le misure previste dal Piano di Azione Coesione.

Dell'ammontare delle rimodulazioni si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il successivo periodo di programmazione 2014/2020.

Il **comma 3** stabilisce che il Gruppo, inoltre, procede a periodiche verifiche dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie in esito all'attività di monitoraggio.

Il **comma 4** prevede, infine, che l'operatività delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lett. a) e articolo 3, commi 1 e 2 del presente provvedimento (incentivo straordinario per nuove assunzioni di giovani e misure contro la povertà nel Mezzogiorno) decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione.

Articolo 5

L'articolo 5, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita struttura di missione alla quale viene affidato il duplice compito di assicurare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. "Garanzia per i giovani" (*Youth Guarantee*), di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01, e di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione vigente.

Con il citato atto, il Consiglio dell'Unione Europea ha raccomandato agli Stati membri di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

La struttura opererà in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l'impiego e dell'istituzione di un'Agenzia per l'impiego a livello nazionale e cessa comunque al 31 dicembre 2015.

Il **comma 2** prevede che, al fine di realizzare i propri compiti, la struttura di missione:

- interagisce, nel rispetto del principio di leale collaborazione, in sinergia con i diversi livelli di governo preposti all'attuazione delle politiche occupazionali;
- definisce linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro con particolare riferimento all'attuazione della "Garanzia per i giovani" e al ricollocamento dei percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga;
- individua i criteri per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili;
- promuove, indirizza e coordina gli interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro s.p.a. e di ISFOL;
- individua e diffonde le migliori prassi fra i soggetti operanti in materia di politiche occupazionali, orientando la loro azione al raggiungimento di obiettivi comuni;
- promuove la stipula di convenzioni e accordi fra soggetti pubblici e privati al fine di rafforzare le varie azioni in un'ottica di integrazione e sinergia fra i vari attori del sistema;
- valuta le attività poste in essere dai soggetti coinvolti, prevedendo sistemi premiali volti a valorizzare i risultati ottenuti;
- promuove ogni utile iniziativa volta a integrare i diversi sistemi informativi e definisce linee-guida per la costituzione della banca dati delle politiche attive e passive prevista dall'articolo 8 del presente provvedimento.
- in esito al monitoraggio degli interventi, presenta rapporti periodici al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando, altresì, proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.

Il **comma 3** affida il coordinamento della struttura di missione al Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ad un dirigente generale a tal fine designato. Sono componenti

della struttura: il Presidente dell'ISFOL, il Presidente di Italia lavoro s.p.a., il Direttore generale dell'INPS, i dirigenti delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti nelle materie di cui al comma 1, tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, due rappresentanti designati dall'UPI – Unione delle province italiane e un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo. Viene, invece, riconosciuto il rimborso delle eventuali e documentate spese di missione.

Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono poste a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 40 mila euro per l'anno 2013, e 100 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 6

La disposizione, nelle more di un riassetto complessivo della disciplina, intende garantire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5 d.P.R. 15 marzo 2010 n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali, in applicazione dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 gennaio 2008, n. 133, un più efficace svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa. In particolare, si intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

In tal modo, nel garantire una maggiore flessibilità dell'orario annuale delle lezioni dei suddetti percorsi, gli istituti professionali rispondono in modo puntuale alle esigenze formative dei giovani e consentono un più facile accesso degli stessi al mercato del lavoro.

L'urgenza è dettata dalla necessità di consentire agli istituti professionali di utilizzare tale maggiore flessibilità già dal prossimo a.s. 2013/2014.

In particolare, è attualmente già prevista l'utilizzazione, per gli istituti professionali, di spazi di flessibilità nella misura del 25% del monte ore annuale (art. 5, co. 3, lett. c), d.P.R. n. 87/2010), ma solo per il primo biennio.

I percorsi di IeFP hanno invece durata triennale e pertanto, ai fini di un efficace raccordo con gli stessi e al fine di costruire percorsi statali che, nei primi tre anni, siano compatibili con quelli IeFP, occorre garantire la medesima flessibilità (nella misura del 25%) anche per il primo anno del secondo biennio degli istituti professionali.

Ci si pone, come detto, l'obiettivo di estendere la quota di flessibilità del 25% anche al primo anno del secondo biennio del percorso quinquennale (coincidente con il terzo anno della qualifica IeFP) permettendo di configurare un compiuto percorso formativo rispondente alle necessità dello specifico settore.

Ciò si attua nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberanti di personale.

Articolo 7

L'articolo 7 prevede talune modifiche alle disposizioni introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, volte a consentire un più facile accesso ad alcune tipologie contrattuali.

In particolare, si modifica la disciplina in materia di contratto a tempo determinato, di contratto di lavoro intermittente, di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e di lavoro accessorio. Lo stesso articolo apporta, inoltre, alcune modifiche alla attuale disciplina in materia di conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il **comma 1** introduce modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, chiarendo anzitutto le ipotesi in cui è possibile la stipula di contratti c.d. “acausalì”. Le stesse disposizioni si applicano, altresì, nel caso di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Nello specifico, si stabilisce che la causale non è richiesta in caso di primo rapporto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e in ogni altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello.

Al fine di semplificare l’istituto è poi eliminato l’obbligo di comunicazione della prosecuzione “di fatto” del rapporto a termine e il divieto di proroga del contratto “acausale”.

Gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda che la durata del primo contratto sia inferiore o superiore a sei mesi); gli stessi intervalli non trovano, inoltre, applicazione per tutte le ipotesi di lavoro stagionale nonché nelle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Sono poi apportate alcune modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 volte a chiarire quale sia il campo di applicazione del medesimo decreto legislativo e l’ambito di intervento della contrattazione collettiva nello stabilire limiti quantitativi di assunzione con contratto a termine.

I **commi 2 e 3** introducono modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003 in relazione a diverse tipologie contrattuali.

In primo luogo, si introduce un limite di carattere temporale all’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, in virtù del quale il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Superato tale limite, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Si dispone, inoltre, la non applicabilità della sanzione amministrativa prevista per l’omessa comunicazione, da parte del datore di lavoro, della durata della prestazione lavorativa intermittente qualora, in base ai versamenti contributivi effettuati, si evidenzia la volontà del datore di lavoro di non occultare la prestazione di lavoro.

Sono apportate modifiche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto al fine di chiarire alcuni aspetti già trattati in circolari amministrative, con particolare riferimento alla forma del contratto e al contenuto del progetto.

In relazione al lavoro accessorio, si chiarisce il contenuto della prestazione e si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisca condizioni, modalità e importi dei buoni lavoro nei confronti di specifiche categorie di soggetti svantaggiati (persone disabili, tossicodipendenti, fruitori di ammortizzatori sociali).

Il **comma 4** chiarisce l’ambito di applicazione e alcune modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si stabilisce, in particolare, che la relativa procedura non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comportamento (assenza dal lavoro in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio) e che la procedura deve concludersi entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo.

Nel caso in cui fallisca il tentativo di conciliazione e comunque decorso il termine per la conclusione della procedura, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice per desumerne argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116 del c.p.c.

Con le disposizioni di cui al **comma 5** si apportano alcune modifiche alla legge n. 92 del 2012.

Nel dettaglio, si prevede che il sistema di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla legge n. 92 del 2012 deve assicurare elementi conoscitivi anche in relazione agli effetti determinati sulle dinamiche intergenerazionali.

Con le modifiche di cui alla lettera b) si estende ai datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASpI il sistema dei benefici previsto dalla legge n. 223 del 1991. Ai datori di lavoro che procedono alle assunzioni è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore

Le modifiche di cui alla lettera c) si rendono necessarie al fine di differire ulteriormente (entro il 31 ottobre 2013) il termine entro cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Al fine di non vanificare gli effetti attesi dalla disposizione introdotta dalla legge n. 92 del 2012, si prevede che decorso inutilmente l'ulteriore periodo di proroga diventi comunque operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale.

Le modifiche di cui alla lettera d) sono volte ad estendere le tutele introdotte dall'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge n. 92 del 2012 in materia di contrasto del fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco", ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del Codice Civile.

Con il **comma 6** si dispone la proroga al 31 dicembre 2013 dei decreti interministeriali, di natura non regolamentare, di proroga e modifica dei fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle more dell'adeguamento dei fondi medesimi alle disposizioni della legge n. 92 del 2012.

Al fine del predetto adeguamento, è prevista una proroga al 31 dicembre 2013 del termine per la stipula degli accordi finalizzati all'adeguamento dei fondi, con la garanzia della vigenza dei fondi già istituiti fino all'emanazione dei decreti interministeriali successivi alla stipula dei predetti accordi.

Le modifiche alla legge n. 92 del 2012 contenute al **comma 7** consentono di ripristinare la previgente disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 181 del 2000 che stabiliva il limite di reddito annuale entro il quale poteva essere conservato lo stato di disoccupazione. La soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

Articolo 8

L'articolo 8, al **comma 1**, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Banca dati delle politiche attive e passive, con lo scopo di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della c.d. "Garanzia per i Giovani" (cd. *Youth Guarantee*).

La Banca dati è istituita senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si avvale delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del medesimo Ministero.

Ai sensi del **comma 2**, la Banca dati raccoglie le informazioni relative ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione e alle opportunità di impiego.

Si vuole in tal modo disporre di uno strumento che consenta di integrare con efficacia i diversi sistemi informativi attualmente esistenti per rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per valorizzare appieno le opportunità di impiego.

In questo senso, la Banca dati delle politiche attive e passive costituisce uno strumento indispensabile per la gestione del sistema delle politiche del lavoro, favorendo l'integrazione fra gli strumenti di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) e le politiche attive del lavoro ovvero l'insieme degli interventi di supporto ai lavoratori nella ricerca e nell'inserimento nel mercato del lavoro e nei processi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Il **comma 3** chiarisce che la Banca dati delle politiche attive e passive costituisce una componente del sistema informativo lavoro (SIL) previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

La Banca dati costituisce, altresì, una componente della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, resa disponibile attraverso il portale "Cliclavoro" quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Alla costituzione della banca dati concorrono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, l'INPS, Italia lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il **comma 4** prevede che confluiscono nella Banca dati, secondo le regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005):

- la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2011 che raccoglie le informazioni sui soggetti percettori di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito o sussidio legato alla condizione sul mercato del lavoro;
- l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2003 istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- la dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51 della legge n. 92 del 2012.

Il **comma 5** autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso cui è costituita la Banca dati, a stipulare convenzioni con i soggetti, pubblici e privati, detentori dei dati destinati ad alimentare il sistema, nel rispetto delle regole tecniche di cui al citato Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 9

La disposizione di cui al **comma 1** dell'articolo 9 fa riferimento alle modifiche al regime della solidarietà negli appalti che incidono, esclusivamente sotto un profilo interpretativo, sui contenuti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003.

In particolare la norma proposta prevede che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratti di natura autonoma; le medesime disposizioni non trovano invece applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. Inoltre, si chiarisce che la diversa disciplina introdotta dai contratti collettivi ai sensi del primo capoverso dell'art. 29, comma 2, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Il **comma 2** modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per effetto del quale il loro ammontare, a garanzia della loro concreta afflittività, viene incrementato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell'aumento degli indici Istat, ogni quinquennio. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene *ex lege*, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni derivanti dall'applicazione di tale disposizione sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Il **comma 3** introduce una disposizione all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell'apprendistato) prevedendo che successivamente al conseguimento della qualifica professionale o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La durata massima dei due periodi di apprendistato non può comunque eccedere quella individuata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale.

Il **comma 4** integra la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che affinché i contratti collettivi aziendali possano derogare dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in molte materie di diritto del lavoro (ad esempio: orario di lavoro, appalti, contratti a termine, lavoro a progetto, ecc.), tali contratti debbono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Il **comma 5** supera, attraverso una norma di interpretazione autentica, alcune problematiche legate alla applicabilità del principio della c.d. pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori.

Il **comma 6** integra l'articolo 7, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24 prevedendo che ai lavoratori dipendenti dal somministratore si applicano integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La disposizione di cui al **comma 7** è volta a modificare l'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima ancora che venga avviato il processo di istruttoria per il rilascio del "*nulla osta al lavoro subordinato*", finalizzato all'ingresso dall'estero di un lavoratore non comunitario evitando, al contempo, l'attesa di venti giorni prevista dal medesimo comma 4 che viene abrogato.

La previsione in tal senso modificata consentirebbe ai datori di lavoro di reperire sul mercato nazionale il lavoratore di cui essi necessitano, senza iniziare il procedimento amministrativo suddetto e non comporta nessun aggravio finanziario e amministrativo, in quanto le procedure sono già in uso presso i Centri per l'impiego e lo Sportello unico per l'immigrazione attraverso la cooperazione applicativa garantita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La modifica della norma vigente è volta ad anticipare, per il datore di lavoro (o Agenzia autorizzata) che voglia assumere dall'estero un cittadino extracomunitario, il momento della verifica presso il Centro per l'Impiego della eventuale disponibilità di lavoratori - già residenti sul territorio italiano - a ricoprire quella qualifica, così che tale riscontro sia effettuato prima dell'inoltro della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

Ciò consentirebbe di rendere più efficace e stringente la verifica della salvaguardia dei soggetti - italiani o stranieri - in cerca di lavoro già presenti sul territorio.

Con la disposizione di cui al **comma 8** si intende modificare la procedura di cui all'articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni. La disposizione è volta superare le difficoltà finora riscontrate in sede applicativa che hanno comportato negli anni passati ripetute discontinuità nelle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, da parte del Ministero degli affari esteri, tale da compromettere le iniziative formative promosse da vari soggetti che hanno impegnato risorse nell'organizzazione dei corsi.

In tal senso si prevede l'emanazione di un decreto a cadenza triennale, considerato altresì che il contingente fissato annualmente rimane quasi sempre sottoutilizzato per l'esiguo numero dei visti di ingresso rilasciati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

La disposizione di cui al **comma 9** è finalizzata a far confluire nel Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri di cui all'articolo 23, comma 11, della legge n. 135 del 2012 i residui maturandi dalla gestione emergenziale di cui alle ordinanze di protezione civile riguardanti lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. Tale Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta per l'anno corrente privo di disponibilità finanziarie. Pertanto, tale riassegnazione di somme consentirebbe di far fronte, almeno parzialmente, alle esigenze finanziarie degli enti locali mantenendo peraltro inalterata la finalità di destinazione delle medesime somme. In tal senso la proposta normativa di cui al comma 3 è ad invarianza di spesa, in quanto comporta un mero trasferimento di una parte delle risorse residue derivanti dalla gestione emergenziale dal Dipartimento della protezione civile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza modificare l'impianto procedurale previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 33/2012.

La disposizione di cui al **comma 10** mira a snellire il procedimento di emersione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare), tenendo conto della necessità di concludere celermente la procedura e non lasciare in sospeso la posizione dei lavoratori stranieri interessati, la cui situazione giuridica è particolarmente esposta. Le previsioni ivi contenute sono volte altresì ad evitare l'insorgere di eventuali contenziosi che in situazioni analoghe la giustizia amministrativa (TAR Liguria, sentenza n. 755 del 7 maggio 2013) ha risolto in favore della parte debole del rapporto di lavoro sommerso (lavoratore), che resterebbe esposta alle mutevoli determinazioni del suo datore di lavoro.

La norma proposta è volta a risolvere alcune criticità evidenziate in fase di istruttoria delle dichiarazioni di emersione che non possono, allo stato attuale, essere risolte per il mero tramite di circolari interpretative.

Il **comma 11** introduce delle modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni in materia di gruppi di impresa. In agricoltura sono piuttosto diffusi i rapporti di lavoro instaurati tra singoli lavoratori ed una pluralità di datori di lavoro facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Si tratta in realtà di imprese che, pur distinte dal punto di vista giuridico, operano di fatto in modo molto simile ad un'unica azienda.

Da ultimo si sta affermando in agricoltura un interessante fenomeno aggregativo, già diffuso in altri settori produttivi, come il contratto di rete. Attualmente queste imprese – appartenenti allo stesso gruppo, riconducibili allo stesso nucleo familiare o legate da un contratto di rete - debbono assumere ciascuna i propri dipendenti, non essendo possibile procedere ad una assunzione di gruppo. Questa procedura crea notevoli difficoltà operative in quanto non è sempre agevole individuare preventivamente i periodi in cui il lavoratore sarà chiamato a prestare la propria opera nelle varie aziende del gruppo, che in alcuni casi sono gestite economicamente come un unicum. Il

distacco, peraltro, non è sempre attuabile in tali circostanze, in quanto possono mancare i requisiti previsti dalla legge (temporaneità ed interesse del distaccante) ed è difficile gestire correttamente dal punto di vista formale e amministrativo tale istituto. Sussiste quindi la necessità di consentire l'assunzione congiunta da parte di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare ovvero legate da un contratto di rete. Resta ferma la responsabilità solidale di tutte le imprese che hanno proceduto all'assunzione nei confronti del lavoratore e delle amministrazioni previdenziali e fiscali. La norma proposta aggiunge 3 nuovi commi all'art. 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cd. Legge Biagi). Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta sostanzialmente riprende la bozza di disegno di legge governativo in materia di semplificazione.

Il **comma 12** prevede che le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio non sono soggette ai vincoli in materia di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Da ultimo le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 apportano specifiche modifiche alla normativa in materia di società a responsabilità limitata semplificata e di start-up innovative.

In particolare:

- il **comma 13** estende la possibilità di costituire le società semplificate a responsabilità limitata anche ai soggetti con più di 35 anni di età e prevede che possano essere amministratori anche i non soci;
- il **comma 14** elimina la possibilità di costituire ulteriori società a capitale ridotto;
- il **comma 15** prevede che alla data di entrata in vigore del decreto-legge le società a capitale ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata;
- il **comma 16** apporta modifiche specifiche all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo alla start-up innovativa.

Articolo 10

La disposizione di cui al **comma 1**, è volta a consentire la piena funzionalità della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in attesa della ricostituzione della medesima Commissione nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

La disposizione di cui al **comma 2** riconosce alle fonti istitutive di fondi che, procedendo direttamente alla erogazione delle prestazioni, si trovino in situazioni di squilibrio, la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del fondo, la disciplina delle prestazioni con effetto sia sulle posizioni degli iscritti attivi sia su quelle dei pensionati.

Le fonti istitutive dispongono in tal modo di un potere diretto di intervento in grado di prendere in considerazione un ampio novero di strumenti di riequilibrio (incremento della contribuzione – competenza tipica delle fonti istitutive – e riduzione delle prestazioni, comprese quelle in corso di erogazione) che coinvolgono l'intera collettività degli iscritti e dei beneficiari, con conseguente contenimento del sacrificio individuale essendo il risanamento posto a carico di un maggior numero di soggetti.

Nei fondi chiusi a nuove adesioni, inoltre, nei quali è fisiologico il progressivo incremento dei pensionati a fronte della riduzione del numero degli iscritti attivi, la norma consente di evitare che, con il protrarsi della situazione di difficoltà, la platea chiamata in definitiva a farsi carico del riequilibrio venga progressivamente a ridursi.

La seconda parte della norma vale a chiarire che, anche in presenza di un potere di intervento delle fonti istitutive, gli ordinamenti interni dei fondi possono contenere autonome previsioni in materia di riequilibrio, attribuendo la relativa competenza ai propri organi.

Con le disposizioni di cui **commi 3 e 4**, sulla scia del riordino delle competenze in materia della salute e sicurezza sul lavoro, facente capo all'INAIL, nonché in materia previdenziale, facente capo all'INPS – le attività di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legge n. 663 del 1979, già confluite nella competenza dell'INAIL per effetto della soppressione dell'IPSEMA e dell'assorbimento delle sue funzioni, sono gestite dall'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2014. La disposizione non determina impatti sulla finanza pubblica.

Alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, che sembra interpretare in maniera diversa dal passato la disciplina dei limiti di reddito per l'accesso alla prestazione della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118, appare opportuno chiarire in maniera esplicita ed inequivocabile, con efficacia *ex nunc*, che i citati limiti di reddito vanno riferiti all'individuo con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte, come peraltro già avviene per gli invalidi parziali (**comma 5**). I medesimi criteri si applicano anche alle domande per le quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Sono infine fatte salve le prestazioni erogate sulla base dell'interpretazione estensiva delle norme vigenti (**comma 6**).

Da ultimo, il **comma 7** fa riferimento alla circostanza che con l'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati posti in capo alle regioni alcuni adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica. Secondo il dispositivo normativo, l'adozione dei necessari atti e provvedimenti ivi previsti da parte delle regioni costituisce condizione necessaria affinché possano essere effettuati, per una quota pari all'80%, i trasferimenti erariali in loro favore. Sono fatti salvi esclusivamente i trasferimenti "destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale". Nello spirito di tale eccezione, appare opportuno procedere, appunto mediante il comma 7, all'estensione della salvaguardia con riferimento ai trasferimenti concernenti il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, atteso che si tratta di risorse volte a finanziare servizi essenziali per i cittadini, al pari dei trasferimenti già fatti salvi dalla norma in parola, e tenuto conto del fatto che i succitati fondi non erano originariamente stati fatti salvi dal legislatore presumibilmente perché al momento dell'approvazione della norma non disponevano di dotazione finanziaria a legislazione vigente da trasferire alle regioni.

Articolo 11

Comma 1. Con la norma proposta si sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° luglio 2013.

Viene contestualmente abrogata la norma contenuta nel successivo comma 1-quater dello stesso decreto-legge, che contiene una clausola, non più aggiornata dopo gli ultimi interventi legislativi e quindi non più operante, in base alla quale l'aumento dell'aliquota viene sterilizzato in caso di introduzione di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione che comportino effetti positivi sull'indebitamento netto almeno pari a 6.560 milioni di euro annui a partire dal 2013.

Commi 2-4. Il 27 novembre 2012 i Ministri dell'Eurogruppo, insieme al Presidente della Banca centrale europea (BCE) e al direttore del Fondo monetario internazionale (FMI), hanno trovato un accordo per sbloccare il rilascio della tranche di aiuti da 43,7 miliardi di euro alla Grecia.

L'accordo prevedeva che venissero messe in atto alcune misure necessarie a garantire la sostenibilità del debito pubblico greco nel lungo periodo. Una di queste misure prevede che gli Stati membri trasferiscano alla Grecia un ammontare equivalente ai profitti derivanti dai titoli di stato greci nel portafoglio *Securities Markets Programme* (SMP) dell'Eurosistema.

Occorre ricordare che i titoli greci nel portafoglio SMP sono stati esclusi dall'accordo di ristrutturazione del debito greco (cd. *Private Sector Involvement* – PSI) di fine 2011. Infatti, i titoli greci detenuti dalle BCN e dalla BCE sono stati oggetto di un accordo di scambio con il governo greco e sostituiti con titoli contraddistinti da un nuovo codice ISIN ma con caratteristiche identiche; i nuovi titoli sono stati esclusi dal PSI e dall'applicazione delle *Collective Action Clauses* (CAC) e dai conseguenti *haircut*.

Il trasferimento avverrà tramite un conto intermedio aperto e gestito presso il *European Stability Mechanism* (ESM), sulla base di un'autorizzazione individuale da parte dei singoli Paesi.

Il meccanismo di trasferimento si basa sulla retrocessione degli utili da parte delle rispettive Banche centrali nazionali (BCN) ai Governi dei paesi membri dell'area dell'euro. I redditi derivanti dal portafoglio SMP delle BCN vengono redistribuiti tra le stesse in base allo schema di capitale nell'ambito del processo di ripartizione del reddito monetario.

Alla Banca d'Italia è attribuibile una quota pari al proprio schema di capitale (attualmente pari al 17,9%). Sulla base di dati forniti dalla BCE (e riportati nel documento distribuito all'Eurogruppo Working Group), i redditi spettanti alla Banca d'Italia sono pari a circa 1,8 mld. nel periodo 2013-2038 (circa 396 mln. solo nel 2013).

Al riguardo, occorre precisare che secondo la Banca d'Italia la retrocessione al Tesoro dei profitti ottenuti sui titoli SMP deve comunque avvenire attraverso il canale della distribuzione degli utili, nel rispetto delle disposizioni statutarie in materia di formazione del bilancio e in linea con il principio di indipendenza finanziaria sancito dal Trattato. Tale operazione si svolge ogni anno nel mese di giugno.

Al fine di dare attuazione alle decisioni dell'Eurogruppo, occorre predisporre un appropriato assetto normativo e contabile che regoli la retrocessione degli utili da parte della Banca d'Italia e il successivo trasferimento alla Grecia entro il 1 luglio 2013.

All'interno del decreto necessario per effettuare il trasferimento da parte dello Stato italiano, si prevede di specificare che la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, dà comunicazione della quota degli utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio SMP e detenuti come investimento di portafoglio (cd. "*ANFA holdings*").

Sarebbe infatti opportuno regolare nella stessa sede la questione dei titoli greci detenuti da alcune BCN – tra le quali la Banca d'Italia – come investimento di portafoglio (cd. "*ANFA holdings*"). All'Eurogruppo del 21 febbraio 2012, i Ministri hanno preso l'impegno di trasferire alla Grecia un ammontare equivalente a ogni reddito futuro proveniente dagli "*ANFA holdings*" detenuti dalle BCN. L'esposizione della Banca d'Italia è piuttosto limitata, pari a 3,8 mln. (valore nominale 9 mln.), a seguito dei rimborsi relativi ai titoli giunti a scadenza nel 2012. Dalle stime effettuate nell'ambito dell'Eurosistema e riportate nella Tabella contenuta nella comunicazione del Presidente dell'Eurogruppo Working Group, l'ammontare di redditi futuri da trasferire sarà pari a 4,1 mln. nel periodo 2012-2014. L'intera somma di 4,1 mln potrebbe essere erogata entro il 1 luglio 2013.

Comma 5. Il *Chernobyl Shelter Fund* (CSF), i cui principali donatori sono i Paesi del G8 e la Commissione europea, è stato costituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) nel 1997 allo scopo di finanziare la messa in sicurezza del reattore n. 4 della centrale nucleare di Chernobyl, attraverso la costruzione del cosiddetto "sarcofago".

L'Italia, in quanto azionista di rilievo della BERS e paese G8, ha contribuito al Fondo fin dall'inizio, partecipando alle varie ricostituzioni che nel tempo si sono succedute.

Nell'aprile 2011, alla Conferenza dei Donatori per la ricostituzione del CSF, tenutasi a Kiev in occasione del venticinquesimo anniversario dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, quasi tutti i partecipanti –

fatta eccezione di Italia, Canada e Giappone – hanno annunciato il proprio contributo per garantire i finanziamenti necessari (740 milioni di euro) a completare il progetto.

L'Italia ha annunciato il proprio impegno al Vertice G8 di Deauville del maggio 2011: l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi ha dichiarato formalmente che il contributo dell'Italia sarebbe stato pari a 26.100.000 euro, da versare in quattro rate annuali a partire dal 2012.

Qualora l'Italia non onorasse l'impegno preso si metterebbe a repentaglio il contributo addizionale promesso dalla BERS e da alcuni donatori bilaterali per raggiungere l'ammontare complessivo di 740 milioni di euro. Infatti, tali contributi addizionali saranno versati solo a condizione che tutti i donatori rispettino i loro impegni.

Poiché è possibile utilizzare 1 milione di euro, proveniente dalla chiusura di un Accordo di Contribuzione stipulato in passato con la BERS, al momento giacente presso la stessa, l'ammontare da finanziare con nuove risorse è pari a 25.100.000 euro.

Al fine di adempiere al suddetto impegno, con la disposizione di cui al **comma 5** si autorizza il contributo di 25.100.000 euro a favore del Chernobyl Shelter Fund (istituito presso la BERS), da versarsi in cinque rate annuali (2.000.000 di euro per il 2013 e 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017), cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2013-2015 (programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Comma 6. L'art. 1, comma 171, della legge n. 228/2012, integrando quanto disposto dal comma 170, indica alla lett. e) l'ammontare del contributo italiano dovuto alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) in euro 58.000.000,00. Tale ammontare, a causa di un mero errore materiale, deve essere rettificato in quanto il contributo effettivo da versare è pari a euro 58.017.000,00. La differenza di 17.000 euro è coperta dalle risorse assegnate dal comma 170 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Pertanto la variazione di importo non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.

Commi 7 e 8. Si interviene sull'articolo 6-novies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, al fine di inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione prevista dall'articolo 12-bis del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (che contempla la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate), sia quella prevista dal medesimo articolo 6-novies del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (che contempla la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012) estendendo il trattamento agevolativo a tutte le forme di contributi, indennizzi o risarcimenti, di natura pubblica o privata, ricevuti sotto qualsiasi forma, in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.

L'attuale formulazione dell'articolo 6-novies, invece, che fa esclusivo riferimento ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95, di fatto ricomprende nella detassazione solo i contributi concessi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 74 del 2012).

Inoltre, al fine di armonizzare l'ambito soggettivo delle norme sopra richiamate, si è fatto riferimento ai "soggetti" che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi e non solo alle "imprese" (richiamate nel citato articolo 12-bis), al fine di ricomprendere nell'agevolazione anche altri soggetti non titolari di reddito di impresa (ad esempio i lavoratori autonomi) che ricevano per i danni causati dal sisma i medesimi contributi.

Con il comma 2 della novella, infine, si è attribuito ai presidenti delle regioni il compito di controllare la totalità dei contributi ricevuti dai beneficiari, al fine di evitare sovracompensazioni dei danni subiti.

Commi 9-11. La norma di cui al **comma 9** prevede che i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse sia nelle aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni dei suddetti comuni sia

nelle restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

Comma 10. Si prevede che sulla base della suddetta quantificazione delle macerie contenenti amianto, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio individuato dal comma 9, il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento e lo smaltimento dei materiali.

Comma 11. Si prevede che agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 si provveda con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Comma 12. La norma è finalizzata a consentire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il ricorso alla leva fiscale per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, relativi, rispettivamente, ai debiti delle regioni e delle province autonome ed ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN.

La necessità di tale norma deriva dalla circostanza che le disposizioni dell'art. 6 del D. Lgs. n. 68 del 2011, che consentono di aumentare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014 e fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015, non si applicano alle autonomie speciali, ma, possono essere adottate solamente da ciascuna regione a Statuto ordinario.

Le ragioni dell'urgenza conseguono alla necessità di fornire uno strumento di copertura finanziaria particolarmente rilevante per quelle regioni (come le Regioni Sicilia e Sardegna) che a legislazione vigente non dispongono di margini di manovra sulle aliquote dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF, essendo le stesse già innalzate al livello massimo consentito e stabilmente destinate al finanziamento del disavanzo sanitario corrente, ai sensi della normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari a cui la regione è sottoposta.

Pertanto, al fine di garantire la necessaria copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità in questione, la norma riconosce eccezionalmente alle autonomie speciali di poter aumentare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF - fissata anche per le stesse all'1, 23 per cento dall'art. 28 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge di 22 dicembre 2011, n. 214 – fino al 2,13 per cento.

Tale misura dell'imposta comprende, quindi, l'aliquota di base dell'1, 23 per cento, la maggiorazione di 0,5 punti percentuali attualmente vigente per tali autonomie in base all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e l'ulteriore maggiorazione riconosciuta dalla norma in esame, pari a 0,4 punti percentuali.

Per completezza, si precisa che tale disposizione di legge, derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è conforme a Costituzione atteso che:

- non è in contrasto con quanto stabilito nei singoli statuti delle Regioni con autonomia statutaria, i quali, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 102 del 2008, possono consentire, tramite legge regionale, solo la creazione di tributi propri ma non possono incidere invece sulla configurazione di misure fiscali a monte stabilite dal legislatore nazionale;
- l'addizionale regionale all'IRPEF è un'imposta individuata da una norma dettata dal legislatore nazionale (art. 50, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), spetta pertanto alle Regioni, comprese quelle a Statuto speciale, solo il potere di aumentare o diminuire l'aliquota sempre però nei limiti minimi e massimi dettati dal legislatore nazionale;
- la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 1999 ha statuito che “... *anche l'addizionale IRPEF è un'imposta "attribuita" alle Regioni, in ordine alla quale la Regione Siciliana, oltre a compiere le scelte espressamente demandate (la fissazione, a partire dall'anno 2000,*

dell'aliquota tra lo 0.50 e l'1 per cento: art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 446 del 1997; e cfr. già l'art. 3, comma 146, lettera b, della legge n. 662 del 1996), potrà esercitare la propria potestà legislativa alla stessa stregua, e con gli stessi limiti, di quanto avviene per i tributi erariali regionalmente riscossi, il cui gettito è ad essa devoluto ...”.

Commi 13-16. Il **comma 13** della norma in esame è sostanzialmente finalizzato a destinare una quota parte dell'anticipazione di liquidità concessa alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 35/2013, con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83/2012 non coperto con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, e con quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012 destinate alla Regione Campania. Si prevede altresì che la predetta anticipazione di liquidità è comunque attribuita nei limiti dell'ammontare del prestito i cui oneri di ammortamento trovano copertura nel residuo gettito delle maggiorazioni fiscali di cui al comma 3 non destinate al finanziamento degli oneri di ammortamento delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013.

Il **comma 14**, invece, detta i criteri per l'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 13

In relazione a quanto disposto dal comma 1, il **comma 15** stabilisce l'applicazione delle maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nelle misure rispettivamente dello 0,15% e dello 0,30% a decorrere dal 2014, finalizzandone il gettito prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 35/2013 (per il pagamento dei debiti regionali sanitari ed extrasanitari) e in via residuale all'ammortamento del prestito disciplinato al comma 1

Il **comma 16**, infine, interviene sul comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, al fine di specificare che le risorse destinate alla Regione Campania in attuazione del medesimo comma, devono essere finalizzate obbligatoriamente al finanziamento del ripetuto piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83/2012.

Comma 17. Si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul FUS (Fondo unico dello spettacolo) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Commi 18-20. La disposizione contenuta nel **comma 18** incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dall'anno 2013.

Con il **comma 19** si prevede che gli effetti di tale incremento, per l'anno 2013, si producono esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto. A tal fine, è disposto che l'ammontare della rata di novembre 2013 è quello che risulta dalla differenza fra l'importo dell'acconto complessivamente rideterminato nella misura del 100 per cento e quanto già eventualmente calcolato in sede di primo acconto, a prescindere dal versamento di quest'ultimo in unica soluzione ovvero in rate. Ciò vale anche con riferimento ai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale per i quali è esplicitamente previsto che la determinazione della seconda o unica rata di acconto è effettuata dal sostituto d'imposta.

Con il **comma 20** si prevede, infine, l'aumento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 100 al 101 per cento.

Le modifiche della misura degli acconti previste per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

Pertanto, in conseguenza di quanto previsto dal **comma 18**, a decorrere dall'anno 2013, la misura dell'acconto IRAP per le persone fisiche e le società di persone è incrementato dal 99 al 100 per cento. Per i soggetti IRES la misura dell'acconto IRAP, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è incrementata dal 100 al 101 per cento.

Comma 21. La norma fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito. Per il 2013, essendo già scaduto il primo termine di

versamento, la norma produrrà effetti alla seconda scadenza. Per il 2014, l'acconto, nella misura maggiorata, è dovuto in due parti di uguale importo come previsto ordinariamente.

Comma 22. Con lo schema di norma sono apportate integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assoggettare ad imposta di consumo i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, tra i quali le c.d. "sigarette elettroniche".

Lo schema di norma prevede che siano assoggettati ad imposta sia i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze sia i dispositivi che ne consentono il consumo.

La misura è finalizzata alla salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, le quali subiscono l'effetto sostitutivo del consumo, in notevole espansione, di detti succedanei.

La definizione delle norme applicabili alla distribuzione e vendita di quest'ultimi e ai relativi adempimenti amministrativi e contabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in analogia, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Il sistema, così come delineato dallo schema di norma, prevede le seguenti fasi:

1. Autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito per la produzione, ricevimento, detenzione, spedizione e immissione in consumo di prodotti succedanei del tabacco (inoltre della istanza, esecuzione della verifica tecnica dell'impianto, verifica delle procedure contabili, prestazione delle cauzioni a garanzia delle imposte dovute);
2. Iscrizione in apposita tariffa di vendita dei prodotti che si intendono immettere in consumo per il tramite del deposito (l'adempimento consente l'individuazione della base imponibile);
3. Pagamento delle imposte dovute in relazione ai prodotti che, sulla base delle scritture contabili, risultano immessi in consumo (ceduti cioè ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico) in ciascun periodo di imposta.

L'imposta è versata dal soggetto autorizzato alla istituzione e gestione del deposito sull'apposito capitolo (da istituire a cura della Ragioneria generale) relativo all'Unità di voto 1.1..9 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato.

Con il provvedimento attuativo sarà disciplinata, altresì, sempre in analogia alle norme vigenti per i tabacchi, la eventuale fornitura dei prodotti da parte di un soggetto residente in altro Stato membro UE direttamente al punto di vendita al pubblico o direttamente al consumatore. In tal caso il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è il rappresentante fiscale del fornitore, il quale deve essere preventivamente autorizzato ed è obbligato alla tenuta di apposite scritture contabili.

In mancanza di dati e rilevazioni ufficiali in ordine al mercato delle c.d. sigarette elettroniche, è possibile stimare, sulla base di valutazioni tuttora di natura induttiva e a condizione che si consolidi il *target* dei potenziali acquirenti, che il valore complessivo di questo specifico comparto sia attualmente pari a circa 150 milioni di euro.

E' stimabile che l'assoggettamento alla tassazione del 58,5 per cento, ipotizzando che non abbia un rilevante impatto sui consumi e fermo restando l'incertezza delle variabili da considerare, dovrebbe portare il valore complessivo del comparto a circa 200 milioni di euro, con conseguenti entrate erariali nell'ordine di 117 milioni di euro su base annua.

Comma 23. La norma attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute

L'**articolo 12** reca la norma di copertura finanziaria delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 6 e 10, 7, comma 7 e 11, commi 1, 5, 20 e 21.